

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
318/2016/R/GAS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI SNAM RETE GAS S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: regolamento CE 713/2009);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM del 25 maggio 2012), che stabilisce le regole di separazione proprietaria per Snam S.p.a. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 2012, 22/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2013/R/GAS) di certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.a. in separazione proprietaria;

- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 20/2015/R/COM);
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determina 4/11);
- la nota di accompagnamento della Commissione europea alla direttiva 2009/73/CE: “Interpretative note on directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.” del 22 gennaio 2010 (di seguito: nota interpretativa della direttiva 2009/73/CE);
- il documento della Commissione europea SWD(2013) 11 final del 8 maggio 2013: ”Ownership unbundling: The Commission Practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors”, (di seguito: documento della Commissione europea del 8 maggio 2013);
- il parere emesso dalla Commissione europea sulla certificazione del gestore di trasmissione elettrica portoghese: *REN Gasodutos S.A.*, del 2014 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 715/2009 e dell’articolo 10, paragrafo 6 della Direttiva 2009/73/CE;
- la relazione annuale del responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.a. del 28 febbraio 2014 (protocollo Autorità 6032 del 28 febbraio 2015);
- la comunicazione del responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.a. del 27 gennaio 2015 (protocollo Autorità 2979 del 28 gennaio 2015, di seguito: comunicazione del 27 gennaio 2015);
- la relazione annuale del responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.a. del 26 febbraio 2015 (protocollo Autorità 6924 del 27 febbraio 2015);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. del 27 marzo 2015 (protocollo Autorità 10653 del 31 marzo 2015);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. del 31 marzo 2015 (protocollo Autorità 10654 del 31 marzo 2015, di seguito: comunicazione del 31 marzo 2015);
- la relazione annuale del responsabile della conformità di Snam Rete Gas S.p.a. del 26 febbraio 2016 (protocollo Autorità 6026 del 26 febbraio 2016);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.a. del 29 febbraio 2016 (protocollo Autorità 6214, di seguito: comunicazione del 29 febbraio 2016);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. del 15 marzo 2016 (protocollo Autorità 8000 del 15 marzo 2016, di seguito: comunicazione del 15 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto), la medesima venga certificata dall’autorità di

regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;

- l'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva prevede che i gestori di un sistema di trasporto notificano all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, delle direttive, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui all'articolo 10;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione di un gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, la disciplina per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto di cui alla direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 9, comma 3 del D.lgs. 93/11 ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario l'Autorità, avvii le procedure di certificazione:
 - a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - c) su motivata richiesta della Commissione europea;
- l'articolo 9, comma 8 del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino, all'Autorità, tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 43, comma 2 del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla 2009/73/CE e dai regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, nei casi di cui al comma 4.2, lettera a) e lettera b) del medesimo allegato, le procedure di

ricertificazione siano avviate con provvedimento dell'Autorità, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione;

- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite con le disposizioni della 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del regolamento CE n. 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di ricertificazione conformemente alle procedure di cui ai sopra citati commi, 5.6, 5.7 e 5.8 del medesimo allegato;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- il comma 26.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 4 e 25 del medesimo allegato, l'Autorità avvii procedure di ricertificazione nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto, decorsi tre anni dalla data di avvenuta certificazione;
- con la determina 4/11, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di

certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;

- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 515/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con la medesima deliberazione, al punto 2, l'Autorità ha prescritto a Snam Rete Gas l'obbligo di mantenere, fino al termine di cui al comma 26.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11) un responsabile di conformità, già nominato in seno alla società ai fini della certificazione di Snam Rete Gas S.p.a. in qualità di gestore di trasporto indipendente, al quale conferire, tra l'altro, il compito di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle condizioni previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte del suo azionista di controllo, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito: CDP) e alle partecipazioni detenute da questa nelle imprese che svolgono attività di produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
- con la comunicazione del 27 gennaio 2015, il responsabile della conformità di Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità l'avvenuta cessione, in data 27 novembre 2014, da parte di CDP di una quota pari al 35% del capitale sociale della sua controllata CDP Reti (di seguito: CDP Reti) alla società *State Grid Europe Limited* (di seguito: SGEL); SGEL è una società di diritto inglese e gallese controllata dalla società *State Grid International Development Limited* (di seguito: SGID), società di diritto di Hong Kong, a sua volta interamente partecipata da *State Grid Corporation of China*, una società di diritto cinese principalmente attiva nei settori della costruzione e gestione di reti di trasporto di energia in Cina;
- con la medesima comunicazione, il responsabile della conformità di Snam Rete Gas ha segnalato che, a seguito della descritta operazione:
 - la partecipazione di controllo su CDP Reti, da parte di CDP, è risultata essere pari al 59,1% del capitale sociale e che le rimanenti quote del capitale sociale sono detenute, oltre a SGEL, da altri azionisti di minoranza;
 - CDP Reti detiene una partecipazione pari al 28,98% del capitale sociale di Snam S.p.a. (di seguito: Snam), società madre che controlla Snam Rete Gas al 100%;

- CDP detiene il 3,399% del capitale sociale di Snam, attraverso CDP Gas S.p.a. di cui possiede l'intero capitale sociale e, pertanto, la partecipazione complessiva nel capitale sociale di Snam facente capo a CDP è pari al 32,38%;
- SGEL detiene una partecipazione di minoranza in CDP Reti che non ha dato luogo ad alcun mutamento dell'assetto di controllo di CDP nei confronti di Snam Rete Gas, posto alla base della decisione di certificazione da parte dell'Autorità con la deliberazione 515/2013/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 20/2015/R/com, l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione di Snam Rete Gas, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, volto ad accertare l'osservanza della disciplina in materia di *unbundling* e quindi la permanenza delle condizioni poste alla base della decisione di certificazione adottata dall'Autorità con la deliberazione 515/2013/R/GAS, in esito alla variazione dell'assetto societario di Snam Rete Gas risultante dalla sopracitata operazione da parte dell'azionista di riferimento della società, CDP;
- con la medesima deliberazione 20/2015/R/com, l'Autorità ha prescritto a Snam Rete Gas, con particolare riferimento al punto 5. del questionario di cui all'Allegato D alla deliberazione ARG/com 153/11, relativo all'esercizio del potere di controllo, l'obbligo di fornire, all'Autorità, ogni informazione utile a valutare l'esistenza, in capo ai propri azionisti rilevanti, di diritti, come definiti dall'articolo 9, della 2009/73/CE, in imprese di produzione o fornitura;
- con la comunicazione del 31 marzo 2015, Snam Rete Gas ha fornito la documentazione richiesta dall'Autorità ai sensi della deliberazione 20/2015/R/com da cui è emerso non solo l'assetto di controllo societario già descritto nella sopracitata comunicazione del responsabile della conformità del 27 gennaio 2015 ma anche quanto segue:
 - a. l'acquisizione da parte della società SIMEST, allocata nella "gestione separata" di CDP, di alcune partecipazioni non di controllo e indirette in imprese di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in paesi non appartenenti all'Unione europea;
 - b. la partecipazione da parte di CDP, nell'ambito della sua "gestione ordinaria", a un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento di due imprese operanti nel settore della generazione di energia elettrica con conseguente sottoscrizione, insieme agli altri creditori delle società in questione di alcuni strumenti finanziari partecipativi (di seguito: SFP) emessi ai sensi dell'art. 2346, comma 6. del

Codice Civile, strumenti finalizzati al recupero dei crediti vantanti nei confronti delle società debentrici per una quota marginale (in entrambi i casi inferiore al 10%) rispetto al totale degli SFP complessivamente emessi;

- con la comunicazione del 29 febbraio 2016, gli Uffici hanno richiesto ulteriori approfondimenti a Snam Rete Gas, in merito alle informazioni da questa riportate nella propria comunicazione del 31 marzo 2015, con particolare riferimento agli strumenti finanziari detenuti da CDP in imprese di produzione e fornitura, strumenti imputati contabilmente alla “gestione ordinaria”.

CONSIDERATO CHE:

- nella documentazione fornita, nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 20/2015/R/com, con la comunicazione del 31 marzo 2015, successivamente integrata con la comunicazione del 15 marzo 2016, Snam Rete Gas ha evidenziato, con specifico riferimento alla cessione a SGEL di parte del capitale sociale di CDP Reti che:
 - il nuovo socio di CDP Reti fa capo alla società di diritto cinese, *State Grid Corporation of China*, la quale svolge principalmente attività di costruzione e gestione di reti di trasporto di energia elettrica in Cina e detiene interessi economici in alcune imprese di produzione di energia elettrica localizzate in Cina e finalizzate al bilanciamento della rete nonché alcune partecipazioni internazionali, tra cui quella nel gestore della rete di trasporto del gas naturale portoghese *REN Gasdutos S.A.*; *State Grid Corporation of China* non ha alcun altro interesse economico di alcun tipo in attività di produzione o fornitura nell’ambito dell’Unione europea;
 - tale cessione non ha modificato l’attuale assetto di controllo nei confronti di Snam Rete Gas, dato che CDP rimane comunque indirettamente il suo azionista di maggioranza e l’unica titolare del controllo su Snam Rete Gas;
 - il patto parasociale stipulato da CDP Reti, SGEL e SGID in data 27/11/2014, e iscritto nel Registro delle imprese, conferisce al nuovo azionista SGEL alcuni diritti volti esclusivamente a tutelare i propri interessi finanziari nell’investimento senza attribuirgli alcun controllo su CDP Reti e quindi indirettamente su Snam Rete Gas; in particolare, il patto parasociale contiene previsioni circa l’esercizio dei diritti spettanti al nuovo azionista rispettivamente nei confronti di CDP Reti e di Snam Rete Gas, tra cui rientrano:
 - il diritto di nominare due dei cinque componenti del Cda di CDP Reti nonché quello di designare un candidato da inserire nella lista dei candidati alla carica di Amministratore di Snam;

- un diritto di veto su alcune decisioni del Cda di CDP RETI attinenti esclusivamente alla politica dei dividendi e agli elementi costitutivi dell'impresa in esame;
- il richiamato patto parasociale contiene, inoltre, specifiche previsioni volte a garantire il rispetto della normativa in materia di *unbundling* tra cui, in particolare, le misure volte a prevenire potenziali conflitti di interesse in capo all'amministratore designato da SGEL nel CdA di Snam Rete Gas;
- per effetto del suddetto patto parasociale, SGEL ha nominato un consigliere di amministrazione in Snam; il nuovo consigliere di amministrazione ha dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa *unbundling*, così come previsto dallo statuto della società;
- Snam Rete Gas non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta in imprese di produzione o fornitura;
- in pari modo, non sono intervenute modifiche nell'assetto di *governance* di CDP, con particolare riferimento alla distinzione tra "gestione separata" e "gestione ordinaria" e alle modalità con cui le partecipazioni allocate a tali gestioni sono amministrate, laddove, come previsto dalla normativa di riferimento, la "gestione separata" è riconducibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) e a questa gestione sono attribuite le partecipazioni detenute da CDP in ENI S.p.a. e in altre imprese di produzione e fornitura, mentre la "gestione ordinaria" rappresenta la gestione autonoma di CDP, cui, per effetto del DPCM del 25 maggio 2012, è riconducibile la gestione della partecipazioni di CDP in Snam Rete Gas;
- Snam Rete Gas non risulta soggetta, come verificato in sede di prima certificazione, all'attività di direzione e coordinamento di CDP ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile; Snam Rete Gas è, invece, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Snam che esercita la propria attività, direttamente ed indirettamente attraverso le sue controllate, in condizioni di autonomia gestionale e decisionale rispetto agli interessi di CDP e delle altre società partecipate da questa;
- gli altri azionisti di CDP RETI sono fondazioni bancarie e la Cassa di previdenza forense che non hanno particolari diritti sulla *governance* di CDP RETI né alcun diritto di nomina degli organi sociali di Snam o Snam Rete Gas;
- inoltre, lo statuto di CDP RETI, che è stato opportunamente modificato ed integrato in conformità a quanto prescritto dalla decisione di certificazione di cui alla deliberazione 515/2013/R/GAS, prescrive altresì ai soci di:
 - adempiere e conformarsi in pieno alla normativa in materia di *unbundling*,
 - attenersi alle condizioni poste dalla decisione di certificazione di Snam Rete Gas;

- astenersi dal compiere ogni atto o attività idoneo a determinare l'apertura di una nuova certificazione di Snam Rete Gas da parte dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione fornita da Snam Rete Gas, nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 20/2015/R/com, è emerso, con riferimento alle citate partecipazioni di SIMEST in imprese di produzione di energia elettrica ubicate al di fuori dell'Unione Europea, che tali partecipazioni sono di natura temporanea e destinate ad essere rivendute, in un arco temporale di medio periodo, agli altri soci delle società partecipate; in relazione a tali partecipazioni, SIMEST, a fronte di un corrispettivo fisso riconosciuto all'altro socio, ha rinunciato a percepire dividendi, non ha nominato membri del consiglio di amministrazione delle due società o degli altri organi sociali delle società partecipate, né esercita diritto di voto nelle rispettive assemblee dei soci;
- con riferimento ai citati SFP detenuti da CDP, Snam Rete Gas ha dichiarato che:
 - i suddetti SFP non attribuiscono a CDP diritti di voto nell'assemblea dei soci delle due società né diritti di nomina negli organi sociali; tali strumenti conferiscono esclusivamente il diritto di votare in apposita assemblea speciale dei titolari di SFP, nella quale CDP tuttavia non ha alcuna maggioranza;
 - la predetta assemblea può approvare le decisioni dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione della società, nelle specifiche materie identificate dalla statuto, in quanto suscettibili di pregiudicare i diritti dei detentori degli SFP; le decisioni dell'assemblea speciale dei detentori di SFP non possono incidere, in alcun modo, sulla gestione operativa delle due società, che è demandata ai rispettivi organi amministrativi;
 - inoltre, i titolari di SFP hanno diritto di prendere visione di alcuni documenti sociali per raccogliere informazioni di natura prettamente finanziaria strumentali alla tutela dei loro interessi finanziari e nei limiti di quanto prescritto dalla normativa *unbundling*;
 - infine, i diritti amministrativi relativi agli SFP sottoscritti da CDP, ai sensi dello statuto delle due società interessate, devono essere esercitati da questa nel rispetto della normativa *unbundling*, in particolare del D.lgs. 93/11 e del DPCM del 25 maggio 2012 con espressa riserva da parte di CDP di rinunciare in qualsiasi momento ai diritti amministrativi inerenti agli SFP detenuti secondo eventuali indicazioni o riserve che dovessero essere adottate dall'Autorità ai sensi della suddetta normativa.

CONSIDERATO CHE:

- la nota interpretativa della direttiva 2009/73/CE in materia di *unbundling* prevede espressamente che è compatibile con la normativa in materia, in particolare con le disposizioni contenute nell'articolo 9 della direttiva in materia di separazione proprietaria, la detenzione da parte di un soggetto, che controlla un gestore, di una partecipazione finanziaria in imprese di produzione e/o vendita, di natura puramente passiva che consenta al primo di percepire dividendi ma non anche di nominare i componenti degli organi sociali, di esercitare diritti di voto negli stessi o altri diritti idonei a influenzare le decisioni strategiche sulla condotta della società partecipata;
- nel documento dell'8 maggio 2013, la Commissione europea ha, altresì, illustrato criteri da seguire per la verifica, nell'ambito delle procedure di certificazione, del rispetto dei requisiti del modello di separazione proprietaria previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, nell'ipotesi in cui i soggetti che partecipano al capitale di un gestore e/o che lo controllano detengano contemporaneamente partecipazioni in imprese di produzione e/o fornitura; in particolare, il citato documento delinea gli aspetti che dovrebbero essere oggetto di valutazione caso per caso da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale per accertare l'assenza di potenziali conflitti di interesse e quindi di eventuali incentivi in capo ai soggetti che controllano il gestore a influenzare l'uso dell'infrastruttura al fine di massimizzare il proprio profitto nelle attività a monte e a valle della filiera;
- a tal fine, il predetto documento individua, a titolo esemplificativo, una serie non esaustiva di casi specifici nei quali i richiamati incentivi possano considerarsi esclusi (tra cui l'assenza di qualunque interconnessione tra i mercati in cui operano l'impresa di produzione e/o fornitura e il gestore, il valore e la natura delle partecipazioni finanziarie detenute nonché le quote di mercato in relazione all'attività di produzione e/o vendita di energia nei mercati interessati); la Commissione precisa, altresì, che, per verificare la sussistenza di conflitti di interesse, particolare attenzione deve essere prestata anche all'esistenza di misure sufficienti a prevenire l'accesso da parte dell'investitore a informazioni commercialmente sensibili da cui il primo potrebbe trarre un vantaggio competitivo sui mercati a monte e a valle della filiera;
- infine, il predetto documento ribadisce il dovere delle autorità di regolazione nazionale di vigilare in permanenza sull'osservanza da parte dei gestori delle prescrizioni della disciplina in materia di *unbundling* e di avviare una nuova procedura di certificazione nel caso vengano a conoscenza di modifiche sostanziali dei diritti esercitati nei confronti del gestore ovvero del suo assetto di controllo che possano configurare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame condotto dall'Autorità alla luce dei criteri sopra rappresentati sulle fattispecie in commento, risulta che:
 - la partecipazione di SGEL al capitale sociale di CDP RETI, non ha conferito alla prima il controllo su quest'ultima; di conseguenza, non vi sono i presupposti per avviare il procedimento di ricertificazione di Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2009/73/CE riguardante i gestori controllati da persone di Stati terzi; inoltre, come anche confermato dalla Commissione europea, nel parere emesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE, sulla certificazione del gestore portoghese di trasporto (*REN Gasodutos S.A.*), la detenzione da parte di SGEL della citata partecipazione azionaria risulta compatibile con la disciplina in materia di separazione proprietaria, atteso che non sussiste un conflitto di interessi tra questa partecipazione e gli altri interessi economici di modesta entità detenuti da SGEL in imprese di produzione e fornitura operanti in paesi non appartenenti all'Unione Europea e con questi non interconnessi;
 - l'operazione di acquisizione di partecipazioni in imprese di produzione e fornitura da parte della controllata di CDP, SIMEST, è un'operazione riconducibile alla "gestione separata" di CDP e come tale non può creare conflitti di interessi con la partecipazione detenuta da CDP in Snam Rete Gas, in quanto tale gestione è riconducibile al MEF, ente pubblico separato ed autonomo rispetto a CDP; tale operazione, peraltro, è assimilabile a quella effettuata dalla controllata di CDP, Fondo Strategico Italiano S.p.a., che è già stata valutata dall'Autorità in sede di certificazione di Snam Rete Gas, ai sensi della deliberazione 515/2013/R/GAS, ed è stata ritenuta compatibile con i requisiti di separazione proprietaria previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - inoltre, in coerenza con quanto indicato dalla Commissione europea nella nota interpretativa della direttiva 2009/73/CE, le partecipazioni di SIMEST al capitale di imprese di produzione e fornitura sono classificabili, a tutti gli effetti, come investimenti di natura puramente passiva che non possono creare conflitti di interesse in capo a CDP, trattandosi di partecipazioni minoritarie in imprese che operano in un mercato fisicamente separato da quello servito dall'infrastruttura di Snam Rete Gas e che non conferiscono a SIMEST alcun diritto di nomina e/o voto negli organi sociali delle società partecipate;
 - gli SFP detenuti da CDP nell'ambito della sua "gestione ordinaria", in relazione alla quale CDP gode di autonomia decisionale rispetto al MEF, non conferiscono diritti assimilabili a quelli contemplati dall'articolo 9 della

direttiva 2009/73/CE; tali diritti sono meramente strumentali al recupero dei crediti vantati da CDP nei confronti delle imprese emittenti e, come prescritto nel patto parasociale delle società interessate, possono essere esercitati nei limiti previsti dalla normativa *unbundling*, senza la possibilità per CDP di nominare componenti degli organi sociali di questi ultimi né di votare in tali organi; tali diritti, nella sostanza, non sono idonei a creare incentivi in capo a CDP nella sua qualità di azionista di controllo di Snam Rete Gas a influenzare la condotta di quest'ultima per favorire le imprese operanti a monte e a valle della filiera nei confronti delle quali la prima vanta dei crediti; analoga considerazione è formulabile con riferimento al diritto dei titolari di SFP di prendere visione di alcuni documenti sociali, atteso che simile diritto può essere esercitato nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di *unbundling*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la previsione contenuta nel comma 26.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di avvio di procedure di ricertificazione per i gestori, decorsi tre anni dalla data di prima certificazione, è finalizzata a rafforzare, rispetto ai presidi previsti dalla normativa primaria e contemplati al comma 4.2 del medesimo allegato, il potere di monitoraggio da parte dell'Autorità del permanere in capo ai gestori delle condizioni già verificate in sede di prima certificazione;
- in tal senso, le risultanze delle verifiche effettuate dall'Autorità nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 20/2015/R/com, consentono di confermare, allo stato attuale, la permanenza dei requisiti posti a fondamento della decisione dell'Autorità di certificazione di Snam Rete Gas in separazione proprietaria di cui alla deliberazione 515/2013/R/GAS;
- anche le relazioni annuali comunicate dal responsabile della conformità di Snam Rete Gas all'Autorità corroborano la suddetta valutazione in quanto queste ultime non hanno rivelato né criticità inerenti all'indipendenza e neutralità nella gestione dell'infrastruttura da parte di Snam Rete Gas né violazioni delle condizioni poste alla base della decisione di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore in separazione proprietaria di cui alla deliberazione 515/2013/R/GAS; conseguentemente, in assenza di modifiche sostanziali dei diritti o dell'influenza nei confronti di Snam Rete Gas in esito alle operazioni descritte ai precedenti gruppi di considerati, non vi sono i presupposti per dare impulso a una nuova procedura di certificazione né ai sensi dell'articolo 10 né dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009;

RITENUTO CHE:

- sia necessario archiviare il procedimento avviato con la deliberazione 20/2015/R/com, senza procedere quindi a una nuova certificazione di Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 10 o 11 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, dato che, dalla documentazione esaminata, non sono emerse modifiche sostanziali dell'assetto di controllo di Snam Rete Gas da parte di CDP né delle altre condizioni poste a fondamento della decisione di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore in separazione proprietaria che possano configurare una violazione delle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- le prescrizioni della disciplina sull'*unbundling* possano, ovviamente, ritenersi rispettate a condizione che i patti parasociali (o altri accordi rilevanti) che conferiscono a CDP taluni diritti nei confronti di imprese di produzione e fornitura (in virtù degli SFP detenuti nell'ambito della gestione ordinaria) impongano dei limiti all'esercizio del potere della prima di:
 - a. incidere sulle decisioni strategiche riguardanti la condotta delle predette società pur disponendo dei mezzi per tutelare i suoi interessi finanziari; a tal riguardo si rammenta che tale tutela comporta un potere decisionale limitato alla politica dei dividendi di un'impresa, nonché agli elementi costitutivi di un'impresa, quali (a titolo di esempio) le modifiche dello statuto, aumenti o riduzioni di capitale o la liquidazione della società;
 - b. accedere a informazioni commercialmente sensibili attinenti all'attività di produzione e/o vendita pur disponendo del diritto di accedere alle informazioni di natura puramente finanziaria strettamente necessarie alla protezione della propria partecipazione azionaria ovvero dei propri crediti;
- si debba prevedere l'obbligo in capo a Snam Rete Gas di comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo societario e/o ai diritti vantati da CDP e/o da sue controllate nei confronti di imprese di produzione e/o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini del presente provvedimento che possano configurare una violazione del citato articolo 9;
- fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 4 e 25 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, rimandare ogni valutazione sull'avvio di un'eventuale procedura di ricertificazione nei confronti di Snam Rete Gas, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, decorsi tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento avviato con la deliberazione 20/2015/R/com;
2. di prescrivere, a Snam Rete Gas, di comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo societario e/o ai diritti vantati da CDP e/o da sue controllate nei confronti di imprese di produzione o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini del presente provvedimento che possano configurare una violazione del citato articolo 9;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., a CDP Reti S.p.a., a Snam S.p.a. e a Snam Rete Gas S.p.a.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni